

Modifiche al Dpcm 22
marzo 2020

Emergenza COVID-19
ALERT
ASSARMATORI
n. 29

26 marzo 2020

Le nuove misure urgenti alla luce dell'emergenza sanitaria COVID-19

Il nuovo decreto del MISE che modifica il Dpcm del 22 marzo 2020 sulla chiusura delle attività non essenziali.

Il Ministero dello Sviluppo Economico ("MISE") ha approvato nella serata di ieri, 25.03.2020, un decreto che modifica il Dpcm del 22.03.2020 recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica"¹.

Il decreto del MISE, infatti, modifica l'Allegato 1 del citato Dpcm, contenente l'elenco dei codici ATECO delle attività non soggette a sospensione, nell'ottica di consentire, da un lato, la maggior integrazione delle filiere già interessate dall'Allegato 1 del Dpcm e, dall'altro, la sospensione delle attività non ritenute essenziali.

Inoltre, l'**allegato 1 al decreto del MISE ("Allegato MISE")** sostituisce l'**Allegato 1 del Dpcm 22.03.2020**.

In particolare, l'**articolo 1, comma 2, lett. a), b) e c)** del decreto del MISE prevede che:

- a) le "Attività delle agenzie di lavoro temporaneo (interinale)" – codice ATECO 78.2 – sono consentite, tra le altre cose, nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui all'allegato 1 del Dpcm del 22.03.2020²;
- b) le "Attività dei call center" – codice ATECO 82.20.00 – sono consentite limitatamente alla attività di call center in entrata (*cd.* "inbound")³;
- c) le "Attività e altri servizi di sostegno alle imprese" – codice ATECO 82.99.99 – sono consentite limitatamente all'attività relativa alle consegne a domicilio dei prodotti.

Il decreto precisa inoltre che alle imprese che non erano state sospese dal Dpcm 22.03.2020 e che, per effetto del presente decreto, dovranno sospendere la propria attività, sarà consentita la possibilità di **ultimare le attività necessarie alla sospensione**, *ivi* inclusa la spedizione della merce in giacenza, fino alla data del **28.03.2020**.

¹ Vds. il **d.p.c.m. del 22 marzo 2020** consultabile al seguente link:

http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/dpcm_20200322.pdf

² Nonché nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del Dpcm 11.03.2020 recante "Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale".

³ Che rispondono alle chiamate degli utenti tramite operatori, tramite distribuzione automatica delle chiamate, tramite sistemi interattivi di risposta a voce o sistemi simili in grado di ricevere ordini etc.

Per quanto riguarda il **nostro settore** segnaliamo che non hanno subito variazioni i codici ATECO:

- “50. Trasporto marittimo e per vie d'acqua”;
- “52. Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti”.

Per quanto riguarda, invece, il codice ATECO “33. Riparazione e manutenzione installazione di macchine e apparecchiature”, nella versione di cui all'Allegato MISE esclude i codici: 33.11.01, 33.11.02, 33.11.03, 33.11.04, 33.11.05, 33.11.07, 33.11.09, 33.12.92, 33.16, 33.17.

Pertanto, **nella versione vigente dell'Allegato 1 delle attività non soggette a sospensione per l'emergenza COVID-19 rientra** (e può quindi proseguire di diritto non essendo soggetta a sospensione in quanto ricompresa anche nell'Allegato MISE) **l'attività di “manutenzione e riparazione di navi commerciali e imbarcazioni da diporto (esclusi i motori)” svolta sotto il codice ATECO “33.15.”.**

Ricordiamo che possono comunque non essere sospese, previa comunicazione al prefetto ex art. 1, lettera d), Dpcm 22.03.2020, le attività funzionali alla filiera delle attività di cui all'Allegato 1 del medesimo.

Ribadiamo, tuttavia, che il **decreto, disponibile sul sito del MISE e già divulgato dopo la firma, non è ancora stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale** e la ricomprensione tra le attività soggette a sospensione dei codici ATECO “33.16 Riparazione e manutenzione di aeromobili e di veicoli spaziali” e “33.17 riparazione e manutenzione di materiale rotabile ferroviario, tranviario, filoviario e per metropolitane” (esclusi i loro motori) ci fa ritenere siano **possibili ulteriori modifiche** alle attività non essenziali per cui è prevista la sospensione, che hanno formato oggetto di divulgazione sui siti anche istituzionali questa mattina.

Per ulteriori dettagli e per completezza di informazione invitiamo tutti a leggere la documentazione originale [allegata](#) incluso l'Allegato MISE in cui, come detto, non risulta la mera riproposizione del precedente con le precisazioni contenute all'interno del decreto ma, in pratica, una riscrittura delle attività per legge non sospese senza necessità neppure di inoltrare la comunicazione di cui all'art. 1, lettera d), del D.P.C.M. 22.03.2020.

Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale. Per ulteriori informazioni, si prega di contattare: segreteria@assarmatori.eu